CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

L'anno duemiladiciotto, il giorno..... del mese di gennaio, nella sede del Comune di Pogliano Milanese (Mi) tra: Comune di Pogliano Milanese (C.F. 04202630150), rappresentato dalla Dottoressa Paola Barbieri, Responsabile dell'Area Socio Culturale, domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione medesima, di seguito denominato "comodante"

e

l'Associazione Volontaria di pubblica assistenza e soccorso "Rho Soccorso Pubblica Assistenza" (di seguito Associazione) C.F. 93502510154, con sede in Rho, via Legnano n. 29, rappresentata dal Presidente, prof. Fabrizio Ernesto Pregliasco, nato a Milano il 11 novembre 1959, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione, di seguito denominata "comodatario",

Premesso che

- è intenzione del Comodante promuovere attività di promozione e sviluppo sociale e servizi di assistenza socio sanitaria a favore della comunità;
- tali attività possono essere meglio realizzate attraverso la collaborazione con l'associazione; Considerato che il Comune di Pogliano Milanese intende sostenere e porre in essere sul proprio territorio le attività istituzionali dell'Associazione (www.rhosoccorso.it). che è anche iscritta all'elenco dei soggetti del terzo settore titolati allo svolgimento del servizio di soccorso sanitario dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza AREU della Regione Lombardia.

Ritenuto opportuno rinnovare all'Associazione, il comodato d'uso gratuito, di idonei ed attrezzati locali comunali, conformi alle disposizioni dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni

Tanto premesso e considerato

tra le parti come sopra costituite ed in esecuzione della deliberazione di		n
del	si conviene e si stipula quanto segue:	

- Art.l La premessa forma parte integrante del presente atto.
- Art. 2 Il comodante concede il rinnovo del comodato d'uso gratuito al comodatario di idonea sede, conforme alle disposizioni dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Tale sede composta da tre vani più servizi (identificata nell'allegata planimetria con la lettera A -all.I-) è sita in Via Dante 5 Pogliano Milanese cap 20010 nell'ambito del plesso scolastico che ospita la scuola primaria.
- Il Comodatario accetta la sede fisica e si impegna ad utilizzarla esclusivamente per i fini istituzionali dell'Associazione.
- Art. 3 La durata del presente rinnovo di contratto, così come disposto all'articolo 3 del precedente contratto, \dot{e} fino al 31.12.2022.
- Il Comodante può risolvere anticipatamente la presente convenzione solo per cause di forza maggiore (emergenza pubblica, eventi imprevisti ed improvvisi).
- Art. 4 Il Comodatario si servirà dei locali sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per adibirli ad attività istituzionali dellì associazione e per la realizzazione di progetti in materia di servizi socio-sanitari.
- Art. 5 Il Comodatario è tenuto a custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.
- Art. 6 Rimangono ad esclusivo carico del Comodante le spese delle utenze (acqua, luce e gas) e le spese per la manutenzione straordinaria dei locali.
- Il Comodatario si occuperà delle manutenzioni ordinarie, della tia e delle pulizie dei locali, di tutte queste se ne farà carico economicamente.

Art. 7 - Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 8 - A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto, dovrà essere, inderogabilmente, apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 9 - Per qualsiasi azione, o controversia derivante e/o susseguente dal contratto in oggetto, sarà competenza esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 10 - Il presente contratto è soggetto a registrazione all'Agenzia delle Entrate e le relative spese sono a carico del Comodante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pogliano Milanese, lì

II SINDACO

per il Comodante La Responsabile dell'Area Socio Culturale

per il Comodatario Il Presidente